

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	127
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 (711)	127
PRESIDENTE	127, 132
DE' COCCI	132
FULCI	132
VETRANO	131
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	133

La seduta comincia alle 9,45.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Amodei.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di contributo per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 (711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 711, concernente: « Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 ».

Ricordo che a questo disegno di legge abbiamo già dedicato tre sedute, e cioè quelle del 26 febbraio, del 2 marzo e del 5 marzo, che si è già svolta la discussione generale, conclusa dalle repliche dell'onorevole relatore e del rappresentante del Governo, e che al termine della seduta del 5 marzo si stabilì di chiedere il parere delle Commissioni competenti su un testo, totalmente sostitutivo di quello del disegno di legge, elaborato dal Comitato ristretto, nonché su un emendamento all'articolo 1 del testo medesimo proposto dall'onorevole relatore e su una serie di articoli aggiuntivi tra di loro collegati proposti dagli onorevoli Foschi, Todros e Achilli. La XIV Commissione igiene e sanità ha espresso parere favorevole sugli emendamenti ad essa trasmessi per il parere; la I Commissione ha invece espresso parere favorevole su quelli ad essa trasmessi a condizione che vengano apportate alcune modifiche a quelli presentati dagli onorevoli Foschi, Todros e Achilli,

mentre la V Commissione ha suggerito alcune modifiche a tali emendamenti, modifiche che vengono comunque assorbite dal nuovo testo degli emendamenti stessi che ci viene indicato dalla I Commissione. La V Commissione ha altresì proposto una modifica all'ultimo degli emendamenti suddetti, riguardanti la copertura della spesa, che comunque ha carattere puramente formale.

In sostanza, quindi, il nostro lavoro risulta notevolmente agevolato e i pareri espressi dalle Commissioni competenti danno conferma delle indicazioni di massima che questa Commissione aveva ritenuto di assumere in linea di principio.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Propongo di assumere come testo base per la discussione degli articoli quello predisposto dal Comitato ristretto, cui ho già accennato.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto:

« Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.

Il programma è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche col Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorità, il completamento di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574 e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte formulate dalle Regioni, ove costituite, o dai Comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo.

Le Regioni, ove costituite, o i Comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presentano, entro il termine

perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi, indicati prioritariamente, da effettuare nei rispettivi territori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Degan ha proposto di aggiungere i seguenti commi:

« La composizione del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è integrata con il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Alle riunioni dei Comitati regionali per la programmazione ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Avverto che pertanto l'articolo 1 risulta così formulato:

« Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.

Il programma è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche col Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il mezzogiorno.

Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il mezzogiorno.

Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorità, il completamento di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte formulate dalle regioni, ove costituite, o dai comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo.

Le regioni, ove costituite, o i comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio

1968, n. 132, presentano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi, indicati prioritariamente, da effettuare nei rispettivi territori.

La composizione del comitato regionale per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è integrata con il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Alle riunioni dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2, 3 e 4 del testo del Comitato ristretto, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e 3 febbraio 1968, n. 82, sulle spese previste dal programma di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato, per gli anni finanziari 1969 e 1970 in lire 3 miliardi annui.

Il finanziamento previsto dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574 ed all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82.

Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968,

n. 132, e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta l'approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la concessione di contributi è subordinata all'ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.

(È approvato).

ART. 4.

Per la realizzazione di lotti funzionali di ospedali nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ovvero per il loro completamento, allorché i relativi importi di spesa superino quelli ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, è in facoltà dei provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso.

Le integrazioni ai sensi del precedente comma non possono superare la spesa complessiva prevista in programma per ciascuna opera.

Per le integrazioni di cui al presente articolo i provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, possono utilizzare promesse di contributi relative ad opere ospedaliere per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera dovrà esprimere i pareri di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici procederà alla reintegrazione dei contributi così impiegati con impegno sugli stanziamenti del bilancio dell'anno finanziario successivo.

Do lettura dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto:

« Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Trattandosi di norma di carattere finanziario, ritengo opportuno accantonarne l'esame per affrontare globalmente il problema della copertura della spesa al termine della votazione degli articoli aggiuntivi proposti dagli onorevoli Foschi, Todros e Achilli.

Gli onorevoli Foschi, Todros e Achilli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo che, ove venga approvato, diverrà l'articolo 5:

« Presso il Ministero della sanità è istituito il centro studi per la programmazione sanitaria e per l'edilizia ospedaliera alle dirette dipendenze del Ministro.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determinerà il numero del personale addetto al Centro studi di cui al precedente comma, anche appartenente ad Amministrazioni diverse da quella della sanità, di concerto con i ministri interessati ».

La I Commissione ha proposto il seguente testo dell'articolo aggiuntivo stesso:

« Presso il Ministero della sanità è istituito il centro studi, con funzioni di collaborazione tecnica con il ministro della sanità, in materia di predisposizione e di attuazione del programma economico nazionale, per quanto attiene alla parte di competenza del ministero stesso ».

Il relatore ha dichiarato di fare proprio il testo dell'articolo aggiuntivo trasmesso dalla I Commissione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo stesso in tale testo.

(È approvato).

Do lettura del secondo degli articoli aggiuntivi proposti dai deputati Foschi, Todros ed Achilli.

« Spetta al Centro studi:

— esprimere, su richiesta del Ministro, pareri in materia relativa all'attuazione del programma economico nazionale per quanto attiene alla parte di competenza del Ministro della sanità;

— indicare i criteri per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 26 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sulla base di indici obiettivi di priorità;

— predisporre il progetto del piano nazionale ospedaliero secondo il disposto dell'articolo 27, ed il progetto del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

— promuovere iniziative di studio e di ricerca, relativamente ai criteri di progettazione, ai costi ed alla tipizzazione edilizia ospedaliera;

— provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma il Ministro della sanità può affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a società ed associazioni non riconosciute con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Il Ministero della sanità può, inoltre, con propri decreti conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione statale, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dal comma precedente sono determinate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per il tesoro ».

La I Commissione ha trasmesso il seguente testo dell'articolo aggiuntivo stesso, che il relatore ha dichiarato di fare proprio.

« Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro-studi. Di concerto con i Ministri competenti, può destinarvi anche personale appartenente ad amministrazioni diverse dall'amministrazione della Sanità.

Il Ministro della sanità può affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a società ed associazioni non riconosciute, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Può, inoltre, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, in deroga alle norme di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dai commi precedenti sono determinate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro della sanità può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero nelle materie affidate alla collaborazione tecnica del centro-studi ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo in tale testo, che, se approvato, diventerà l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura del terzo articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Foschi, Todros ed Achilli.

« Al Presidente e ai componenti dei comitati previsti dagli articoli 28, 30 e 62 della legge 12 febbraio 1968; n. 132, spettano le indennità e i compensi nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il Ministro della sanità determinerà annualmente con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti delle somme stanziare, il fabbisogno finanziario necessario per il normale funzionamento degli organi di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione, avvertendo che se approvato diventerà l'articolo 7.

(È approvato).

Gli onorevoli Foschi, Todros e Achilli hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in lire 1.000 milioni annui, si farà fronte per l'anno finanziario 1969 mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La V Commissione bilancio ha ritenuto che il primo comma, possa essere così modificato: « Alla spesa per il funzionamento del centro studi per la programmazione sanitaria e l'edilizia ospedaliera e dei comitati per la programmazione ospedaliera, valutato in lire 1.000 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, ferma restando la quota di lire 5 miliardi di cui all'articolo 124 della legge 228 febbraio 1969, n. 21 ».

Ritengo che l'articolo relativo alla copertura finanziaria dovrebbe risultare formulato, coordinando il primo comma dell'articolo 5 del testo predisposto dal Comitato ristretto

con il nuovo testo suggerito dalla Commissione bilancio dell'ultimo degli articoli aggiuntivi proposti dagli onorevoli Foschi, Todros e Achilli.

Pongo pertanto in votazione il primo comma dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento presentato dagli onorevoli Foschi, Todros e Achilli nella nuova stesura trasmessaci dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento presentato dagli onorevoli Foschi, Todros e Achilli.

(È approvato).

Avverto che l'articolo risulta pertanto così formulato:

« Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Alla spesa per il funzionamento del centro studi e dei comitati per la programmazione ospedaliera, valutata in lire 1.000 milioni annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, ferma restando la quota di lire 5 miliardi di cui all'articolo 124 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Gli onorevoli Vetrano, de' Cocci e Fulci hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne hanno facoltà.

VETRANO. Il nuovo testo sottoposto alla nostra approvazione costituisce la risultante del dibattito svoltosi sia in quest'aula che in altre sedi e, soprattutto, nell'ambito del Comitato ristretto, per l'esame degli emendamenti presentati dal nostro gruppo e da altri colleghi.

Questo nuovo testo è profondamente diverso dal disegno di legge originario del

quale è necessario modificare persino il titolo, tiene conto dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla nostra Commissione in occasione della discussione della legge 5 febbraio 1968, n. 82, in quanto assicura la priorità alle spese per il completamento delle costruzioni ospedaliere già iniziate, prevede il finanziamento dell'attività dei comitati regionali e di quello nazionale per la programmazione ospedaliera e istituisce un centro studi presso il Ministero della sanità.

L'apporto del nostro gruppo alla redazione di questo nuovo testo della legge — concretatosi anche nell'accoglimento di alcuni nostri emendamenti presentati sia in questa sede che davanti alla XIV Commissione — è stato positivo. È pur vero che anche con questo nuovo testo non viene accolto il principio dell'assunzione a totale carico dello Stato degli oneri concernenti la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera, ma il fatto che la concessione di questi contributi per gli anni finanziari 1969 e 1970 sia destinata al completamento delle opere ospedaliere già iniziate — e che sarebbe estremamente ingiusto lasciare incomplete — soddisfa le esigenze poste e dibattute dal nostro gruppo.

Quello che chiediamo, signor Presidente, è che il rappresentante del Governo ci offra chiare e precise indicazioni circa la concreta realizzazione delle opere avviate ai sensi delle precedenti leggi n. 574 del 1965 e n. 82 del 1968, al fine di sapere quali opere — suddivise per regione — si sono realizzate e quali no, e perché non si sono potute realizzare.

Nel corso della discussione abbiamo avuto modo di dimostrare — assieme a colleghi di altri gruppi — che molte concessioni di contributo sono rimaste sulla carta perché molte amministrazioni comunali e provinciali non hanno avuto — né hanno — la possibilità di contrarre mutui per la costruzione degli ospedali, né hanno fino a questo momento scelto le aree, né redatto i progetti.

Saremmo quindi grati al rappresentante del Governo se potesse fornire in questa sede i richiesti elementi e chiediamo che la Commissione sia convocata per discutere questo argomento. Noi, infatti, abbiamo il dovere di sapere come vengono applicate e rese operanti le leggi da noi approvate, oppure di conoscere il perché e per quali motivi esse non vengano applicate. Il senso vero della nostra visita alle zone terremotate della Sicilia è stato proprio questo: noi abbiamo il dovere di controllare che le leggi vengano applicate e, eventualmente, di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle

opere che si è inteso dare alle nostre popolazioni.

Preannuncio pertanto il voto favorevole del mio gruppo a questo provvedimento, che è anche il risultato delle nostre istanze e degli emendamenti da noi presentati.

DE' COCCI. Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge, quale è risultato modificato dal Comitato ristretto. È un disegno di legge di particolare importanza, in quanto costituisce un ponte di due anni verso una più organica sistemazione della materia nel futuro ed attraverso il quale è prevista la costruzione di opere ospedaliere per 130 miliardi di lire.

Desidero porre ancora una volta in rilievo che il settore ospedaliero è il primo che ha raggiunto il livello dei finanziamenti previsto dal programma economico nazionale. Ci auguriamo anche noi che questi 130 miliardi possano venire spesi con la massima sollecitudine e concordiamo con quanto sostenuto che il sistema ancorato alla concessione dei contributi trentacinquennali e alla accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti richiede troppo tempo per l'espletamento delle relative procedure: ci auguriamo pertanto che da parte della Cassa depositi e prestiti si possa pervenire ad un automatismo nella concessione dei mutui, così come ci auguriamo che in futuro si possa trovare un sistema di realizzazione delle opere ancorato a stanziamenti statali, abbandonando il sistema della concessione dei contributi sui mutui.

La somma stanziata con il disegno di legge è giustamente destinata, in via prioritaria, al completamento delle opere iniziate, anziché all'inizio di nuove opere: è un criterio che non possiamo che condividere.

Concordiamo anche con l'istituzione del Centro studi, che ci auguriamo possa essere un organo di propulsione anche per quanto si riferisce alle caratteristiche qualitative dei nostri ospedali.

FULCI. A nome del mio gruppo, esprimo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

Concordo anche con quanto sostenuto dall'onorevole Vetrano circa l'esigenza di controllare lo stato di applicazione delle disposizioni legislative, onde evitare il sussistere di residui passivi.

PRESIDENTE. In relazione alla richiesta avanzata dall'onorevole Vetrano, debbo osservare che evidentemente l'onorevole rappresentante del Governo non può ora rispon-

dere alle richieste avanzate, dato che siamo in sede di dichiarazione di voto.

Comunque il tema proposto dall'onorevole Vetrano è certamente di estremo interesse e mi riservo di assumere una decisione in proposito.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo del disegno di legge:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un Centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera ».

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un Centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera » (711):

Presenti e votanti 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli 24

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Busetto, Calvetti, Cianca, Cicerone, de' Cocci, Degan, Del Duca, Fabbri, Ferretti, Fiorot, Fiumanò, Fracassi, Fulci, Giraudi, Greggi, Lepre, Napolitano Luigi, Pica, Pisoni, Sargentini, Terraroli, Vetrano, Zucchini.

È in congedo:

Amodei.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO